



CONFINDUSTRIA  
VENETO EST

Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso

# RENTRI

## considerazioni e indicazioni utili per le imprese

15 aprile 2026

# I produttori obbligati a RENTRI

- Tutti i produttori di **rifiuti pericolosi** a prescindere dal numero dei dipendenti e dalla tipologia di rifiuti
- I produttori di rifiuti **non pericolosi** che hanno più di 10 dipendenti e i cui rifiuti non pericolosi derivano da
  - Lavorazioni industriali
  - Lavorazioni artigianali

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento



# Obblighi dei soggetti iscritti (1)

1. **Tenuta dei registri di carico e scarico** in formato digitale con compilazione (art. 190, c. 1 del d.lgs 152/2006)
  - per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
  - per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
  - per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
  - per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti



# Obblighi dei soggetti iscritti (2)

## 2. Trasmissione al RENTRI dei dati dei registri di carico e scarico in formato digitale

- entro la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le registrazioni (art. 17 comma 2 del dm 59/2023);

### Art. 258, comma 10 del d.lgs. 152/2006

**La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità definite dal dm 59/2023 è punita con sanzione amministrativa**

**da € 500 a € 2000 con riferimento ai rifiuti non pericolosi**

**da € 1000 a € 3000 con riferimento ai rifiuti pericolosi**



# Obblighi dei soggetti iscritti (3)

3. **Conservazione dei dati dei registri di carico e scarico** digitale secondo le norme Agid
  - almeno una volta all'anno (modalità operativa 17 - decreto direttoriale n. 143/2023 - e art 2215-bis codice civile);



# Obblighi dei soggetti iscritti (4)

## 4. Dal 16 settembre 2026

**4.1. Compilazione del formulario di trasporto in formato digitale;**

**4.2. Trasmissione a RENTRI del formulario di trasporto digitale per i rifiuti pericolosi** con le tempistiche previste per l'annotazione del movimento sul registro di carico e scarico (decreto direttoriale n. 143/2023 modalità 12 – 12.5.1)

- per i produttori, entro **dieci giorni lavorativi** dalla data di avvio del rifiuto a trattamento;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, **entro dieci giorni lavorativi** dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destinazione;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, **entro due giorni lavorativi** dalla presa in carico dei rifiuti

**4.3. Conservazione dei dati dei formulari digitali**

- **almeno una volta all'anno** (modalità operativa 17 - decreto direttoriale n. 143/2023 e art 2215-bis codice civile);



# 13 febbraio 2026

## Sito RENTRI:

- Avviso di mancanza di disponibilità dei servizi
  - ✓ applicazione delle procedure di emergenza
    - ❖ decreto direttoriale n. 319/25 (allegato I)
    - ❖ decreto direttoriale n. 25/2026 (allegato I)
- **Situazione di emergenza riscontrata:** difficoltà a emettere il FIR digitale e di accedere agli altri servizi RENTRI
- **Misura di emergenza:** passaggio al formato cartaceo del FIR con relativa gestione di tutto il ciclo previsto per il cartaceo. Non è prevista la trasmissione dei dati del FIR al RENTRI.
- **Misura di mitigazione:** stampa di FIR cartacei bianchi vidimati da compilare manualmente

# Proroga FIR digitale

La legge 27 febbraio 2026, n. 26 conversione del d.l. «Milleproroghe» (d.l. 200/2025):

- obbligo di emissione del formulario di trasporto in formato digitale dal 16 settembre 2026
- applicazione delle sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dei dati a RENTRI dei formulari relativi ai rifiuti pericolosi dal 15 settembre 2026



# 31 marzo 2026

**Sito RENTRI:** Avviso di cessazione dell'emergenza dal **14 aprile 2026**



CONFINDUSTRIA  
VENETO EST

# Fino al 15 settembre 2026

il formulario di trasporto può essere emesso

- sia in formato cartaceo, previa vidimazione effettuata sul portare RENTRI,
- che in formato digitale (art. 7, comma 8, del dm 59/2023)

Il formato scelto dal produttore/detentore determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera (indicazione sul sito di RENTRI).



# Fino al 15 settembre se il FIR parte come digitale

- **Si conclude digitalmente** con
  1. l'invio della copia completa entro due giorni al produttore e al trasportatore;
  2. la conservazione digitale,
  3. l'invio al RENTRI se si tratta di rifiuti pericolosi

Se vi sono problemi di connessione **si applicano** le misure di sicurezza previste dall'Allegato 2 al d.d. 25/2026 e cioè:

- ✓ il formulario può diventare cartaceo e il trasportatore e il destinatario lo gestiscono con le modalità previste per il formato cartaceo;
- ✓ nella stampa del formulario che era stato emesso come digitale va indicato *“FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026”*;
- ✓ entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell'indisponibilità della connessione internet va trasmessa a mezzo PEC (dit.rentri@pec.it) la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività internet,



# Fino al 15 settembre se il FIR parte come cartaceo

- La gestione è identica a quella utilizzata prima del 13 febbraio 2026
  1. Il Fir deve essere vidimato e scaricato dal sito di RENTRI
  2. Viene accettato con modalità cartacea
  3. La copia completa viene trasmessa dal trasportatore entro 3 mesi
  4. La conservazione è solo cartacea per 3 anni



# FIR cartaceo o digitale?

L'obbligo in capo al **produttore/detentore** definisce le **modalità** di adempimento da parte di **tutta la filiera**:

- se il **produttore/detentore** è obbligato all'**emissione digitale** del FIR, allora tutta la filiera (trasportatori, destinatari) devono **gestire il FIR in formato digitale**.
- se il **produttore/detentore** non è obbligato all'**emissione digitale** del FIR, la gestione del FIR dovrà avvenire **in formato cartaceo** per **l'intera filiera**.

Dal 16 settembre 2026 **trasportatori e destinatari dovranno essere in grado di operare in entrambe le modalità** (cartacea e digitale), in base al produttore/detentore.

I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI emettono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.



CONFINDUSTRIA  
VENETO EST

Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso

# Le fasi del FIR digitale

# Chi può emettere il FIR digitale

Il FIR può essere **emesso** e compilato:

- dal **produttore/detentore**, oppure
- dal **trasportatore** (su richiesta del produttore/detentore)

secondo le istruzioni contenute nel **Decreto Direttoriale n. 251/2023**.

**Emissione da parte del  
produttore**

# FIR digitale emesso dal PRODUTTORE

**PRODUTTORE**


**verifica e compila il FIR  
per le parti di sua  
competenza**

**comunica il numero  
del FIR al trasportatore  
e al destinatario**




**AREA VIRTUALE DI INTERSCAMBIO**

# FIR digitale emesso dal PRODUTTORE



# FIR digitale emesso dal PRODUTTORE



# FIR digitale emesso dal PRODUTTORE

## PRODUTTORE

verifica e compila il FIR  
per le parti di sua  
competenza

comunica il numero  
del FIR al trasportatore  
e al destinatario

**prima della partenza**  
firma il FIR completato  
dal trasportatore


## TRASPORTATORE

**prima della partenza**  
completa con i dati di  
sua competenza e  
firma il FIR


**durante il trasporto**  
(*soste tecniche; cambi  
di destinazione;  
trasbordi; ...*)  
integra e firma il FIR

AREA VIRTUALE DI INTERSCAMBIO

# FIR digitale emesso dal PRODUTTORE



# FIR digitale emesso dal PRODUTTORE



# Emissione da parte del trasportatore

# FIR emesso dal TRASPORTATORE

**TRASPORTATORE**

**vidima e compila il FIR per  
le parti di competenza del  
produttore su indicazione  
del produttore stesso**



**AREA VIRTUALE DI INTERSCAMBIO**

# FIR emesso dal TRASPORTATORE

## TRASPORTATORE

vidima e compila il FIR per le parti di competenza del produttore su indicazione del produttore stesso

comunica il numero del FIR al produttore e al destinatario



AREA VIRTUALE DI INTERSCAMBIO

# FIR emesso dal TRASPORTATORE

## TRASPORTATORE

vidima e compila il FIR per le parti di competenza del produttore su indicazione del produttore stesso

comunica il numero del FIR al produttore e al destinatario

## PRODUTTORE

**prima della partenza** verifica la parte di sua competenza compilata dal trasportatore e firma il FIR

AREA VIRTUALE DI INTERSCAMBIO

The diagram illustrates the process of FIR issuance. On the left, a blue box labeled 'TRASPORTATORE' contains two yellow callouts: 'vidima e compila il FIR per le parti di competenza del produttore su indicazione del produttore stesso' and 'comunica il numero del FIR al produttore e al destinatario'. On the right, a green box labeled 'PRODUTTORE' contains a yellow callout: 'prima della partenza verifica la parte di sua competenza compilata dal trasportatore e firma il FIR'. At the bottom, a dark blue bar labeled 'AREA VIRTUALE DI INTERSCAMBIO' is connected to the transporter box by two blue arrows (one pointing down, one pointing up) and to the producer box by two green arrows (one pointing down, one pointing up).

# FIR emesso dal TRASPORTATORE

## TRASPORTATORE

vedima e compila il FIR per le parti di competenza del produttore su indicazione del produttore stesso

comunica il numero del FIR al produttore e al destinatario

**prima della partenza** completa i dati di sua competenza e firma il FIR

## PRODUTTORE

**prima della partenza** verifica la parte di sua competenza compilata dal trasportatore e firma il FIR

AREA VIRTUALE DI INTERSCAMBIO

# FIR emesso dal TRASPORTATORE

## TRASPORTATORE

vedima e compila il FIR per le parti di competenza del produttore su indicazione del produttore stesso

comunica il numero del FIR al produttore e al destinatario

**prima della partenza** completa i dati di sua competenza e firma il FIR


## PRODUTTORE

**prima della partenza** verifica la parte di sua competenza compilata dal trasportatore e firma il FIR


**durante il trasporto** (*soste tecniche; cambi di destinazione; trasbordi; ...*) integra e firma il FIR

AREA VIRTUALE DI INTERSCAMBIO

# FIR emesso dal TRASPORTATORE



# FIR emesso dal TRASPORTATORE



# Gestione del FIR Digitale

# Prima dell'avvio del trasporto

Il FIR può essere

- modificato:
  - dal produttore/detentore
  - o dal trasportatore
- annullato dal soggetto che lo ha vidimato

# Al momento dell'avvio del trasporto

Il FIR deve essere:

- **Completo di:**
  - produttore/detentore
  - destinatario
  - trasportatore (uno o più)
  - intermediario (se presente)
  - caratteristiche del rifiuto
  - data e ora di inizio trasporto
  - cognome e nome del conducente
  - targa automezzo
  
- **Firmato digitalmente da:**
  - produttore/detentore
  - trasportatore

# Dopo l'avvio del trasporto

Una volta che trasportatore e produttore /detentore hanno firmato digitalmente il FIR

- le seguenti informazioni **non possono più essere modificate**:
  - produttore/detentore
  - destinatario
  - trasportatore (uno o più)
  - intermediario (se presente)
  - caratteristiche del rifiuto
  - data e ora di inizio trasporto
  - cognome e nome del conducente
  - targa automezzo
  
- Il FIR non può più essere annullato

# Durante il trasporto

Se durante il viaggio si rende necessario un **trasbordo (parziale o totale)** o una **sosta tecnica** il trasportatore integra il FIR.

Trasbordo e sosta tecnica sono disciplinati dalle istruzioni contenute nel **Decreto Direttoriale n. 251/2023**.

Durante il viaggio è possibile inserire **annotazioni** nel FIR o aggiungere **allegati**, che non vadano a modificare le informazioni inserite prima della partenza e che riguardino essenzialmente ciò che accade durante il trasporto.

In tutti questi casi il trasportatore **sottoscrive digitalmente** il FIR a seguito degli aggiornamenti.

# Stampa che accompagna il trasporto

Al fine di agevolare i controlli su strada, il rifiuto è accompagnato da una **stampa del formulario** digitale di identificazione del rifiuto.

La stampa non deve essere firmata.

In alternativa, è garantita la possibilità di **esibire il formulario digitale** mediante l'utilizzo di **dispositivi mobili**.

# Conclusione del trasporto

- Il destinatario inserisce i dati relativi all'accettazione o al respingimento del rifiuto, indicando data e ora di arrivo, e procede alla sottoscrizione digitale del FIR.
- In caso di **accettazione parziale** o **respingimento**, il trasporto successivo del rifiuto avviene con lo stesso FIR, aggiornato e integrato dal destinatario con le informazioni sul respingimento.
- Il rifiuto non accettato può:
  - essere **restituito al produttore/detentore**;
  - essere **conferito a un altro impianto**. In tal caso, il produttore/detentore o il trasportatore (su richiesta del produttore/detentore) compila i dati del **nuovo destinatario** nel **campo 16** del FIR e lo sottoscrive digitalmente.

# Restituzione copia completa del FIR da parte del destinatario

- Il destinatario è tenuto a restituire a produttore e trasportatore la **copia completa del FIR digitale** entro **due giorni lavorativi** dalla presa in carico del rifiuto.
- La restituzione è obbligatoria in **tutti i casi**, inclusi:
  - rifiuti **pericolosi** e **non pericolosi**
  - **respingimento** (parziale o totale) del rifiuto
- La copia del FIR digitale può essere restituita tramite:
  - **interoperabilità** tra sistema gestionale del destinatario e il RENTRI
  - i **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI, disponibili anche in **mobilità** per chi non dispone di un gestionale



# Restituzione copia completa del FIR al produttore/detentore

La **restituzione della copia completa** del FIR digitale effettuata dal destinatario consente al **produttore/detentore** di adempiere agli **obblighi** previsti dall'**articolo 188, comma 4, lettera b)**, del decreto legislativo n. **152 del 2006**.

**Tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione**, entro 90 giorni dalla data di restituzione, scaricano la copia completa tramite:

- **interoperabilità** tra sistema gestionale del destinatario e il RENTRI
- **i servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI

Il produttore/detentore e/o i soggetti intervenuti nella movimentazione **possono**, attraverso la funzione di **conferma della copia digitale**, rendere noto al destinatario di aver **preso visione** della copia.

# Conservazione a norma del FIR digitale

La **copia completa** del FIR digitale restituita dal destinatario e scaricata dai servizi di supporto è soggetta a conservazione digitale a norma, al fine di garantire l'accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.

Produttore, trasportatore e destinatario devono trasferire la copia completa del FIR (relativo sia ai rifiuti pericolosi che non pericolosi) al sistema di conservazione almeno una volta all'anno.

Resta ferma la facoltà per ogni operatore di procedere con maggiore frequenza al predetto trasferimento.

# Trasmissione dei dati del FIR digitale al RENTRI

- **Produttori/detentori, trasportatori e destinatari iscritti trasmettono al RENTRI i dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi.**
- La trasmissione può essere effettuata mediante:
  - **interoperabilità** tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI
  - **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI
- La trasmissione dei dati da parte del destinatario è obbligatoria in **tutti i casi di:**
  - **accettazione**
  - **respingimento** (parziale o totale) del rifiuto

# Trasmissione dei dati del FIR digitale da parte del produttore/detentore

La trasmissione dei dati del FIR digitale al RENTRI può essere effettuata dal **produttore/detentore**

oppure, per suo conto, dal:

- **soggetto delegato** (di cui all'art. 18 D.M. 59/2023)
- **trasportatore** (a cui il produttore ha chiesto la vidimazione e la compilazione del FIR)

Nel caso di trasporto dei propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati procede il produttore iniziale.

# Tempistiche per la trasmissione dei dati del FIR digitale al RENTRI

La **trasmissione** dei dati del FIR digitale al RENTRI va effettuata nel rispetto delle seguenti **tempistiche**:

- per i **produttori/detentori**, almeno entro **dieci giorni lavorativi** dal giorno in cui è iniziato il trasporto;
- per i soggetti che effettuano la **raccolta** e il **trasporto** almeno entro **dieci giorni lavorativi** dalla **data di consegna** dei rifiuti all'impianto di destino;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di **recupero** e di **smaltimento** entro **due giorni lavorativi** dalla **presa in carico** dei rifiuti.

# Quali dati vanno trasmessi al RENTRI

- I produttori/detentori e i trasportatori trasmettono al RENTRI i dati contenuti nella **copia completa del FIR** (relativo ai rifiuti pericolosi), compilata e sottoscritta dal destinatario.
- Se, entro i termini previsti per la trasmissione, **non dispongono della copia completa:**
  - trasmettono i **dati disponibili** in loro possesso
  - effettuano una **seconda trasmissione** al RENTRI non appena ricevono la copia completa del FIR.
- In caso di **annullamento** del FIR digitale (che può avvenire solo **prima** dell'avvio del trasporto da parte del soggetto che lo ha emesso), i dati del FIR non devono essere trasmessi.

# Intermediari: ruolo nel FIR digitale

- **Gli intermediari o commercianti senza detenzione del rifiuto non rientrano tra i soggetti** che:
  - compilano o sottoscrivono il FIR
  - trasmettono i dati del FIR al RENTRI (art. 15 del DM 59/2023)
- Tuttavia, i loro **dati identificativi** devono essere riportati nel FIR.
- Questi soggetti possono **scaricare la copia completa** del FIR digitale tramite:
  - **interoperabilità** tra il proprio sistema gestionale e il RENTRI
  - **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI

# RETTIFICHE nei registri di carico e scarico

- Le rettifiche servono per segnalare un errore
- Indicare il peso verificato a destino
- Se il peso a destino è diverso dal peso stimato non vi è alcun obbligo di rettifica dei pesi indicati nei carichi e in quello stimato nello scarico



CONFINDUSTRIA  
VENETO EST

Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso

**Grazie dell'attenzione**